

rate semestrali di numero maggiore o minore, secondo l'ammontare dell'indennizzo o contributo riconosciuto.

La stessa legge n. 968 prevede altresì la concessione, da parte dello Stato, di contributi pagabili indistintamente in 30 annualità, per la ricostruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione, danneggiati o distrutti dalla guerra.

L'Istituto ha effettuato in notevole misura, specialmente nel passato, operazioni di sconto delle suddette annualità trentennali liquidate per la ricostruzione di edifici ad uso di abitazione; in limitata misura, invece, ha effettuato lo sconto delle rate semestrali dipendenti dalla concessione degli ausidetti indennizzi e contributi liquidati per danni subiti da beni industriali e commerciali; e ciò in conformità al criterio espresso dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 6 giugno 1956, in considerazione